



**COMUNE DI PRATO SESIA**  
Provincia di Novara

ORIGINALE  
COPIA

**DELIBERAZIONE N. 4**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Art. 3, comma 56, legge 244/2007: Approvazione stralcio Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione.

L'anno duemilaundici addi diciassette del mese di gennaio ore 17,40 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>ROSSI Simonetta</b>	x	
<b>ARIENTA Gabriele</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>	x	
	5	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mollia.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **LETTO** il comma 56 dell'art. 3, Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), nel testo novellato dal D.L. 112/2008 che testualmente recita:

*Con il Regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.*

- **LETTO**, altresì, il comma 57, il quale prevede che le disposizioni regolamentari di che trattasi vengano trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione;
- **LETTO**, infine, l'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000, il quale attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- **CONSIDERATO** che il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100, in data 01 ottobre 2001, ed è stato modificato con le seguenti deliberazioni:
  - Giunta Comunale n. 113 del 03.10.2003;
  - Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2004;
  - Giunta Comunale n. 44 del 03.05.2004;
  - Giunta Comunale n. 118 del 13.12.2004;
  - Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2009;

- **DATO ATTO CHE:**

1. il D. Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 7, disciplina il conferimento all'esterno di incarichi individuali da parte della pubblica amministrazione indicando i presupposti che necessariamente devono sussistere;

2. l'art. 1, comma 173, Legge 266/2005, prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze di importo superiore a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

3. la Corte dei Conti nella adunanza del 15 febbraio 2005 ha dettato le linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, nelle quali sono esplicitati i presupposti per il conferimento di incarichi esterni;

4. la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 6/AUT/2008, in data 14 marzo 2008, ha approvato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, della Legge 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza e ha espressamente escluso quelli derivanti dall'applicazione del D. Lgs 163/2006, cosiddetto Codice dei Contratti Pubblici;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, che dovendo procedere conformemente alla procedura delineata risulta opportuno approvare uno stralcio al vigente Regolamento che contenga la compiuta disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 56 e segg. della Legge Finanziaria per l'anno 2008, dal quale verranno omessi gli incarichi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 163/2006 che sono stati

enucleati nella deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha approvato il programma in quanto la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – non era ancora stata resa nota;

- **VISTA** la proposta di Regolamento stralcio allegata al presente provvedimento, e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per quanto espresso in parte preambolo e che qui si intende integralmente riportato, lo stralcio di Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, contenente la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, a soggetti estranei all'Amministrazione, nel testo allegato alla presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali di trasmettere, per estratto, il suddetto Regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni decorrenti dalla data di adozione.
- 3) Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

# **DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

## **Articolo 1 – Oggetto degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione può essere attribuito ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.
2. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

## **Articolo 2 – Tipologia di incarichi**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti.
2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
4. Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.

## **Articolo 3 – Esclusioni**

1. Il presente disciplinare non si applica:
  - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
  - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
  - agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
  - agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

## **Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma da parte dell'organo competente è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi del Servizio competente;
- b) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione; il soggetto che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;
- c) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;
- d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
- e) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo art. 8.

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## **Articolo 5 – Destinatari degli incarichi**

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, lo stesso potrà essere conferito:

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
- a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

## **Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
  - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
  - d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
  - e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
  - f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

## **Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dall'organo competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente che, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 4, punto c) ed indicate le modalità di scelta del contraente:
  - a) tramite avviso pubblico di selezione;
  - b) tramite procedura negoziata;
  - c) tramite affidamento diretto.
2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune. L'avviso dovrà indicare almeno l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l'espletamento, la durata, il compenso proposto dall'Amministrazione, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
4. L'avviso dovrà prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
  - a) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e

comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

- c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;
- d) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti l'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- e) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- f) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo.

L'avviso dovrà, altresì, prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

5. In luogo dell'avviso di selezione e per, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 5.000,00 (oneri fiscali esclusi), si potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati al precedente comma 3 con riferimento all'avviso di selezione.

6. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori simili e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es.. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

7. Si potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
- b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere

possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta e del relativo compenso.

9. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

### Articolo 8 – Limite massimo di spesa

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze che seguono, come definiti nelle presenti disposizioni regolamentari e nella D.C.C. n. 5, in data 23 aprile 2008, viene determinato nel bilancio.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 22.1.2011 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, 22-1-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 22.1.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Mollia Antonella

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE